

**VISTA** 

la legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modifiche ed integrazioni di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati:

**VISTO** 

il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, concernente il regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, attuativo della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999 n. 508, e in particolare l'articolo 11;

**VISTO** 

il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, e in particolare l'articolo 3 *quinquies*, che prevede appositi decreti ministeriale emanati in attuazione dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, con cui sono determinati gli obiettivi formativi e i settori artistico-disciplinari entro i quali l'autonomia delle istituzioni individua gli insegnamenti da attivare;

**VISTO** 

il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 89, con il quale sono stati definiti i settori artistico-disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza delle Accademia di Belle Arti e successive modificazioni;

**VISTO** 

il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2009, n. 123, con il quale sono stati definiti i nuovi ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento dei diplomi accademici di primo livello delle Accademia di Belle Arti e successive modificazioni;

VISTO

l'articolo 11, comma 1, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, il quale prevede che fino all'entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera g), della citata legge n. 508 del 1999, l'autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita, con decreto del Ministro, a istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge;

**VISTO** 

altresì, l'articolo 11, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, che prevede che l'autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica è concessa su parere del Consiglio nazionale per l'Alta formazione artistica e musicale (CNAM), in ordine alla conformità dell'ordinamento didattico, e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, in ordine all'adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare;

**VISTO** 

il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, recante regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha soppresso il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, conferendone le funzioni alla costituenda Agenzia;



VISTO

l'articolo 1, comma 27, della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, il quale prevede che "nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, gli atti e i provvedimenti adottati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in mancanza del parere del medesimo Consiglio (CNAM), nei casi esplicitamente previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 sono perfetti ed efficaci";

**CONIDERATA** 

pertanto, l'esigenza, nelle more della ricostituzione del CNAM, di individuare presso il Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca un apposito organismo collegiale con le competenze necessarie alla valutazione tecnica degli ordinamenti didattici dei corsi, ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti ministeriali di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005;

VISTO

il decreto del Capo del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca 19 ottobre 2015, n. 2326, con il quale è stata costituita una apposita commissione con il compito di svolgere "le valutazioni tecniche relative agli ordinamenti didattici dei corsi AFAM delle Istituzioni di cui all'art. 1 della L. n. 508/1999 e delle altre Istituzioni non statali, per le finalità di cui agli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 212/2005";

VISTO

il decreto del Capo del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca 2 novembre 2015, n. 2454, con il quale è stata integrata la commissione costituita con il suddetto decreto del Capo del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca 19 ottobre 2015, n. 2326;

**VISTA** 

la richiesta di autorizzazione al rilascio di titoli accademici di I livello, del 27 agosto 2014 e successive integrazioni, per il corso in "Design" avanzata dall'Istituto Polo Michelangelo Arte e Design di Maria Alessandra Faccenda, con sede a Bologna, ai sensi dell'articolo 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005;

VISTO

il ricorso numero di registro generale 5020 del 2015, proposto dinnanzi al TAR Lazio dall'Istituto Polo Michelangelo per l'annullamento del silenzio-rifiuto sulla richiesta di autorizzazione ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005 per l'attivazione del corso finalizzato al rilascio del diploma accademia di i livello in "dapl06 - design";

VISTA

la sentenza del TAR Lazio, Sezione III bis, del 23 luglio 2015, n. 10143, con la quale il Giudice amministrativo ha accolto il suddetto ricorso e, per l'effetto, ha ordinato al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca "di provvedere sull'istanza presentata da parte dell'Istituto ricorrente";

**VISTA** 

la nota 15 ottobre 2015, prot. n. 12077, con cui la Direzione Generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore, in esecuzione della suddetta sentenza, ha provveduto a trasmettere all' Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), per l'acquisizione del parere di competenza, l'istanza presentata dall'Istituto Polo Michelangelo in data 27 agosto 2014;

**VISTO** 

il parere n. 8 dell'8 febbraio 2017, con il quale l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, nell'esprimersi positivamente in merito alla suddetta istanza, sia con riferimento alle risorse di personale, sia con riferimento alle



strutture dell'Istituto Polo Michelangelo, con riferimento alla natura giuridica di impresa individuale del soggetto promotore, rappresenta delle "oggettive perplessità in merito alle necessarie garanzie in relazione alla continuità didattica a tutela degli studenti";

**VISTA** 

la nota 28 marzo 2017, prot. n. 3878, con cui la Direzione Generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore, con riferimento al contenuto del suddetto parere, sollecita l'ANVUR a fornire ulteriori chiarimenti in merito:

**VISTO** 

il parere n. 44 dell'15 novembre 2017, con il quale l'ANVUR, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, in riscontro alla suddetta richiesta, conferma la propria valutazione positiva sia con riferimento alle risorse di personale che alle strutture e esprime un parere favorevole condizionato all'esito di un monitoraggio al termine del primo anno e del terzo anno, e successivamente con cadenza triennale, finalizzato a verificare la disponibilità nel tempo di adeguate risorse strutturali e di personale, al fine di assicurare la qualità e la continuità dell'attività didattica;

VISTO

il verbale n. 35 del 10 luglio 2018 della Commissione di valutazione degli ordinamenti didattici di cui al citato decreto del Capo del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca 19 ottobre 2015, n. 2326 nel quale in cui la stessa ha espresso parere favorevole in ordine alla nuova attivazione del corso di "Design";

#### DECRETA:

#### Art. 1

1. A decorrere dall'anno accademico 2018/2019, l'Istituto Polo Michelangelo Arte e Design di Maria Alessandra Faccenda, con sede a Bologna, è autorizzato ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, all'attivazione presso la propria sede, del corso di seguito indicato e al rilascio del relativo titolo di diploma accademico di primo livello:

### Design (DAPL06)

2. L'ordinamento didattico del corso di studio è allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante.

#### Art. 2

- 1. L'Istituto di cui all'articolo 1 provvede a:
  - a. comunicare al Ministero e aggiornare annualmente i dati relativi ai propri organi, al personale docente e amministrativo, agli studenti e agli interventi per il diritto allo studio, alla situazione economico finanziaria;
  - b. rilasciare, come supplemento al titolo di studio, una certificazione contenente le indicazioni sugli obiettivi formativi del percorso formativo e sui contenuti dello stesso.

#### Art. 3

1. L'ANVUR procede alla valutazione periodica dell'Istituto di cui all'articolo 1, in ordine al mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005; al termine del primo e terzo anno di attività e, successivamente, con cadenza almeno triennale, anche al fine di superare il giudizio condizionato citato in premessa. Nuovi corsi possono essere autorizzati presso tale sede decentrata solo successivamente alla prima valutazione positiva successiva al primo triennio da parte dell'ANVUR.



- 2. In caso di valutazione negativa da parte dell'ANVUR, si provvede con decreto del Ministro alla revoca dell'autorizzazione concessa. L'Istituto assicura in tal caso a tutti gli studenti iscritti di concludere gli studi, conseguendo il relativo titolo.
- 3. A seguito dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge n. 508 del 1999, si provvede in ordine all'autorizzazione concessa ai sensi del presente decreto secondo le modalità e i termini che saranno definiti da tale regolamento.

IL MINISTED Dott. Myred Bushoffi